

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Società. Il vincolo sull'azione (ma anche pegno e sequestro) è rilevante solo se viene annotato sul titolo

Pignoramento, non basta il libro soci

L'atto non può essere opposto al terzo giratario che vuole iscriversiAngelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Se il pignoramento (ma anche il pegno e il sequestro) di azioni di Spasiano annotati nel libro soci della Spa, ma non sul titolo azionario, tali vincoli non sono opponibili al terzo giratario dell'azione. Questi, in base alla serie continua di girate a suo favore riportate sul titolo azionario, legittimamente pretende (a prescindere dal suo stato di buona o di mala fede, che non è rilevante) di iscriversi quale socio nel libro dei soci e di considerare le sue azioni non gravate da alcun vincolo.

È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 1588 depositata il 20 gennaio 2017, all'esito di una complessa e articolata vicenda, la quale può essere schematizzata, sinteticamente come segue.

Le azioni di Tizio, socio di Alfa Spa, vengono pignorate e il pignoramento viene annotato nel libro dei soci di Alfa, ma non sulle azioni, che Tizio non solo non consegna alla società,

ma che, anzi, gira a favore di Caio; Caio a sua volta gira le azioni a Sempronia, la quale pretende di iscriversi nel libro soci di Alfa, in base alla serie continua di girate a suo favore.

Nel frattempo, aveva avuto luogo l'azione esecutiva, esitata nell'assegnazione delle azioni pignorate al creditore pignorante Mevio, cui vengono

UNA VICENDA INTRICATA

La Cassazione ha ribaltato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva deciso in senso opposto

no però consegnati titoli azionari di nuova emissione, stante il fatto che i titoli oggetto di pignoramento (non annotato su di essi, ma solo nel libro soci) non erano stati, come detto, consegnati alla società dal socio-debitore pignorato.

Sorge dunque conflitto su chi abbia la qualità di socio tra

Mevio, assegnatario delle "nuove" azioni a seguito della procedura esecutiva, e Sempronia, girataria delle vecchie azioni, fatte oggetto di pignoramento non trascritto sui titoli azionari, ma solo nel libro soci; e la Cassazione dà dunque ragione alla girataria Sempronia, ribaltando la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva deciso in senso opposto a quello cui giunge la Cassazione.

I giudici della Suprema Corte osservano anzitutto che, ai sensi dell'articolo 1997 del Codice civile (regola generale valevole per tutti i titoli di credito), il pignoramento, il pegno e il sequestro non hanno effetto «se non si attuano sul titolo»; e che questa regola deve essere declinata, nel campo dei titoli azionari, secondo quanto dispone l'articolo 3 del Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 (la legge speciale, rispetto al Codice civile, in materia di trasferimento dei titoli azionari e di vincoli su di essi); detto articolo 3 dispone dunque che i vin-

coli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della società emittente, sia sul titolo azionario che nel libro dei soci. Qualora, dunque, vi sia la registrazione del pignoramento nel libro dei soci, ma manchila scrittura del pignoramento sul titolo azionario, questo giunge in proprietà al giratario libero dal vincolo del pignoramento, anche se la girata in proprietà sia di data posteriore alla data del pignoramento (e alla data in cui il pignoramento sia stato annotato nel libro soci).

Se poi la procedura di pignoramento abbia come esito l'assegnazione al creditore delle azioni pignorate, che però gli vengano consegnate sotto forma di titoli di nuova emissione (senza che la società emittente abbia prima ritirato i titoli fatti oggetto di pignoramento, trascritto nel libro soci, ma non sui titoli stessi), nel conflitto tra il possessore di questi nuovi titoli e il giratario dei titoli pignorati (ma non annotati di pignoramento) prevale inevi-

tabilmente quest'ultimo. Conclude dunque la Corte: «Essendo mancata sia l'apprensione, sia l'annotazione sul titolo, il pignoramento non poteva considerarsi efficacemente costituito, e dunque la stessa duplicazione dei titoli, supponente un vincolo valido ed efficace, non avrebbe potuto essere effettuata».

A libro soci deve dunque essere iscritto il soggetto che si trovi ad essere giratario del titolo in base a una serie continua di girate (articolo 2023, comma 3, Codice civile); e l'iscrizione a libro soci deve avvenire senza menzione del pignoramento, che, per non essere stato annotato sul titolo, non è opponibile al giratario del titolo stesso, il quale, in mancanza di detta annotazione, l'ha appunto acquistato libero dal vincolo del pignoramento (senza che sia in alcun modo rilevante il suo stato di buona o di mala fede circolare vicende del titolo azionario giunto in suo possesso).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve**INCIDENTI STRADALI**
La colpa di chi guida non si rileva d'ufficio

Il giudice non può rilevare d'ufficio il fatto che in un incidente dovuto alle condizioni di una strada ci sia un concorso di colpa del conducente: deve essere il gestore dell'infrastruttura a «provare l'inefficienza in concreto della situazione (alla base della richiesta di risarcimento danni, ndr) o la colpa del danneggiato». Quest'ultimo deve solo dimostrare il nesso causale tra il problema della strada e l'incidente. Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso di un automobilista uscito di strada per una macchia d'olio sull'asfalto. Corte di cassazione - Terza sezione civile - Sentenza 9 maggio 2017, n. 11225

STADIO**Carcere per chi maneggia fumogeni**

L'uso di fumogeni allo stadio è sempre punito con il carcere: le manette possono infatti scattare non soltanto per chi lancia materialmente l'oggetto, ma anche per chi l'abbia semplicemente

acceso. Così la Cassazione ha confermato i cinque mesi e dieci giorni di reclusione per un tifoso di Conversano, che imputava il lancio dell'oggetto ad un suo vicino di spalti, dicendo di averlo soltanto acceso. Fatto confermato dalle telecamere di sorveglianza, tra l'altro, ma non sufficiente a scagionare il giovane. Corte di cassazione - Terza sezione penale - Sentenza 9 maggio 2017, n. 22315

Per i giudici, quando la

Riforme in ritardo. Il ddl torna in Commissione

Battuta d'arresto sull'introduzione del reato di tortura

Giovanni Negri

Alla fine il disegno di legge sul reato di tortura non viene neppure esaminato dall'Aula del Senato. Torna invece in discussione davanti alla commissione Giustizia che dovrà valutare gli emendamenti presentati dai due relatori Enrico Buemi (Psi-Per le Autonomie) e Nico D'Ascola (Ap) per eventuale subemendamenti (il cui termine è stato comunque fissato alle 11 di domani). Alchime parlamentari che non nascondono le difficoltà all'interno della maggioranza su un testo da sempre ad alta tensione. Buemi però ora assicura che dopogli emendamenti l'accordo nella maggioranza è stato trovato. Tuttavia il testo che doveva essere esaminato in Aula ieri pomeriggio fa un passo indietro e questo dopo un via libera che lo stesso Senato aveva dato ancora nel 2014 (ma l'anno dopo il disegno di legge venne cambiato dalla Camera). Di certo c'è poi ancora che un nuovo passaggio alla Camera sarà a questo punto necessario, visto che il tormentato provvedimento è stato ancora una volta cambiato.

«Siamo arrivati a una mediazione accettabile - spiega la senatrice e capogruppo di Mdp Maria Cecilia Guerra - un giusto compromesso tra la definizione del reato e la precisazione che non può essere considerata tortura l'azione di un pubblico ufficiale nell'ambito della legittimità delle sue funzioni, ma solo quando ci sia l'aggravante dell'abuso di potere».

Nel primo emendamento messo a punto dai relatori si introduce un altro elemento alla fattispecie di reato e cioè che il fatto deve essere «commesso mediante più condotte

ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante». Il secondo, «più politico», come spiega lo stesso Buemi, specifica che non si può parlare di tortura nel caso di «sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure private o limitative dei diritti». Cioè si vuol specificare «che se magari l'agente

LA MEDIAZIONE

Non c'è reato se l'azione del pubblico ufficiale si svolge nell'ambito delle sue funzioni a meno che non ci sia abuso di potere

rompe il braccio ad uno mentre lo arresta - semplifica Buemi - non si può far rientrare nella tortura».

Alla fine la linea del compromesso con la componente centrista della coalizione, più attenta alla necessità di tutelare anche le forze dell'ordine nell'esercizio delle funzioni, passa anche dall'introduzione di un reato che non ha come soli autori i pubblici ufficiali, ma che, quando sono questi ultimi a commetterlo, prevede un'«aumento delle sanzioni». Con una pena che può arrivare da un minimo 5 a un massimo di 12 anni.

Restano invariati gli altri punti chiave del provvedimento, presentato a inizio legislatura dal senatore Pd Luigi Manconi. L'assenza del reato di tortura nel nostro ordinamento penale è stata più volte censurata in sede europea, da ultimo dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa poche settimane fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Penale. Le norme in favore delle vittime si applicano anche ai debiti contratti verso l'Inps

Sospesi i contributi omessi per estorsione

Patrizia Maciocchi
ROMA

L'imprenditore vittima di estorsione ha diritto alla sospensione dei termini anche nel caso di omesso versamento dei contributi in misura rilevante per configurare quest'ultimo reato. La Cassazione (sentenza 22286) accoglie il ricorso dell'amministratore di una casa editrice contro la condanna per il mancato versamento all'Inps

delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti.

In primo grado e in appello il ricorrente aveva invocato, inva-

PER LA CASSAZIONE

I giudici di merito hanno dato peso alla natura appropriativa di un'omissione della quale il ricorrente non doveva rispondere

no, l'applicazione dell'articolo 20 della legge 44/1999 che riguarda la sospensione dei termini che ricadono entro un anno dalla richiesta estorsiva subito. Ma per il Tribunale i contributi non versati non potevano rientrare nella sospensione, a causa della natura appropriativa della violazione.

Il ricorrente aveva fatto ricorso in appello certo di possedere i requisiti per il trattamento di fa-

vore: aveva denunciato i fatti estorsivi, presentato richiesta al Fondo e ottenuto parere favorevole del prefetto sulla sospensione. Circostranze che gli davano diritto a «congelare» i crediti che ricadevano entro i 12 mesi dall'eventuale lesivo. Ma anche la Corte d'appello lo aveva escluso.

La Cassazione ricorda invece che l'articolo 20 (comma 7 ter) considera attiva la sospensione, oltre che per i debiti verso l'era-

rio, anche per quelli verso gli enti previdenziali.

Nel concetto di debiti verso l'Inps deve essere compreso anche l'omesso versamento dei contributi, rilevante per il reato previsto dal Dl 463/1983 (articolo 2 comma 1-bis). La legge, infatti, non distingue alcun debito nei confronti degli enti di previdenza, qualunque sia la causa che l'ha generato. I giudici di merito hanno arbitrariamente dato un peso alla natura «appropriativa» di un'omissione della quale il ricorrente non doveva rispondere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio di Stato. Appalti pubblici

Costi di sicurezza esclusi per le opere di tipo intellettuale

Guglielmo Saporito

Novità per le prestazioni di natura intellettuale a pubblici amministrazioni, negli appalti di servizi soggetti alla disciplina delle opere pubbliche (Dlgs 50/2016): il Consiglio di Stato esclude che per esse vi siano costi di sicurezza da indicare. La sentenza 8 maggio 2017 n. 2098, relativa alla fornitura e manutenzione di software ad una società pubblica della provincia autonoma di Bolzano, decide il caso di un fornitore che aveva indicato la cifra «zero» per i costi di sicurezza, che il disciplinare di gara imponeva fossero chiariti.

Per i giudici, quando la forn-

ti di servizi di natura intellettuale rispetto ad altri servizi, esonerando i primi, per la loro matrice personale, dalle clausole sociali che garantiscono generica stabilità occupazionale.

Restano di difficile definizione le figure in cui i costi di sicurezza non sono applicabili: la fornitura di pc con assistenza tecnica on-site, quindi con personale in loco, non è stata ritenuta prestazione intellettuale (Tar Bologna, sentenza 268/2015), nemmeno se vi è garanzia post vendita (Consiglio di Stato, 1798/2015); consulenza e brokeraggio assicurativo per una Regione non espongono a rischi o pericoli (Consiglio di Stato, 1051/2016; Tribunale amministrativo di Bolzano, 143/2017); il servizio di call center, ritenuto di natura intellettuale (Tar Bologna, 564/2016). Per i tecnici, la redazione di un piano di rischi idrogeologici con sopralluoghi e rilievi espone a rischi specifici (Consiglio di Stato, 3139/2016), come progettazione lavori, demolizione e ricostruzione di una scuola con sopralluoghi, rilievi e misurazioni (Tar Veneto, 182/2017).

Altre volte i servizi di ingegneria a supporto di una struttura tecnica di un'azienda ospedaliera sono stati ritenuti prevalentemente intellettuali, privi di rischi specifici perché si esprimono in attività di controllo e supervisione dei lavori, senza partecipazione attiva ai cantieri (Tar Napoli, 4150/2016); solo professionale è anche l'attività degli interpreti e traduttori (assistenza linguistica negli asili nido della provincia di Trento), anche se l'attività è prestata in scuole (Consiglio di Stato, 223/2017). In sintesi, analizzando i costi aziendali emerge il ridursi delle prestazioni meramente intellettuali, che si riducono all'ideazione delle soluzioni, senza necessità di verifiche e collaudi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DI PUBLIMEDIAGROUP

Aziende & Territorio Una Novara che sa guardare al futuro

FAR rubinetterie: qualità e innovazione

Prodotti in grado di varcare i confini e approdare sui mercati internazionali

Nel 1974 i Fratelli Alberto e Guerrino Allesina, e Nicola Rovaletti, decisero di intraprendere insieme una strada che li avrebbe portati lontano, ideando l'acronimo FAR, nome inglese che scelsero con lungimiranza e che significa appunto "lontano": attualmente infatti i prodotti FAR hanno varcato i confini approdando sui più importanti mercati internazionali. L'azienda è solidamente fondata su punti di forza come qualità, affidabilità e innovazione, che l'hanno consacrata come una delle maggiori protagoniste del settore idrotermosanitario. I campi di applicazione dei prodotti FAR sono molteplici: sistemi di riscaldamento tradizionale, radiante e geotermico, sistemi solari termici, sanitari, impianti di refrigerazione e contabilizzazione. Il connubio vincente di esperienza e tecnologia ha permesso all'azienda di eccellere in



A.D. Alberto Allesina

sistema di gestione integrato che comprende la Certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo la specifica OHSAS 18001:2007. Di altrettanta valenza è l'impegno profuso nella progettazione e nella creazione di prodotti che rispondono pienamente alle esigenze pressanti di sviluppo sostenibile, salvaguardia ambientale e risparmio energetico, impegno che è valso all'azienda l'ottenimento della Certificazione per il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004. Autorevoli enti internazionali hanno testato e certificato la conformità dei prodotti FAR ai più elevati standard qualitativi. Recentemente è stato inoltre conferito alla ditta lo "Status di esportatore autorizzato" che attesta l'origine Made in Italy dei suoi prodotti, basata su una rete affidabile di operatori economici locali che contribuisce alla valorizzazione e al benessere socio-economico del territorio in cui essa opera. Dalle materie prime, di qualità certificata, ha inizio la produzione di una grande varietà di componenti adatti ad ogni tipologia

di impianto. La gamma FAR è sinonimo di garanzia in termini di sicurezza e di ottimizzazione dei rendimenti, di riduzione dei consumi e dell'impatto ambientale, in adeguamento ai nuovi e più severi parametri imposti dalla legislazione, in materia ad esempio di riqualificazione degli impianti. FAR è dotata di un ufficio tecnico competente sempre a disposizione per fornire soluzioni ottimali per tutte le possibili esigenze della clientela. ■

Impegno, efficienza e competitività

FAR si avvale di uno staff qualificato e di un'organizzazione interna efficiente. Grande l'impegno profuso nella progettazione e creazione di prodotti che rispondono alle pressanti esigenze di sviluppo sostenibile, salvaguardia ambientale e risparmio energetico.

Esperienza e tecnologia hanno reso FAR protagonista in campo idrotermosanitario

produzioni innovative, versatili ed design accurato, che rispecchiano lo spirito competitivo e vitale di FAR, nonché il suo sguardo sempre attento alle mutevoli richieste di mercato. L'impresa FAR ha seguito sempre il rapido evolversi delle tecnologie: tutti i reparti produttivi, di assemblaggio e di collaudo si avvalgono dei più sofisticati

macchinari e di linee automatiche di ultima generazione, oltre che di uno staff qualificato di progettisti, di personale specializzato, di un'organizzazione interna efficiente, tali da consentire all'azienda il conseguimento della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 fin dal 1995. In fase di realizzazione ad oggi un



Sede principale di Gozzano - Produzione - Magazzino - Uffici; St. 2 - Reparto di Torneria Meccanica



St. di San Maurizio d'Opaglio

Cedu. Fattore tempo nel rapporto padre-figlio

Interventi rapidi se il genitore ostacola il diritto di visita

Marina Castellaneta

Le autorità nazionali devono adottare misure adeguate per sanzionare la mancata cooperazione di un genitore che impedisce all'altro una relazione affettiva con il figlio. Non solo. Gli Stati sono tenuti a prendere decisioni rapide perché il fattore tempo può avere conseguenze irreparabili nelle relazioni con i figli. È la Corte europea dei diritti dell'uomo a stabilirlo con la sentenza depositata il 4 maggio (ricorso n. 66396/14) con la quale l'Italia ha subito una condanna per violazione dell'articolo 8 della Convenzione che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Anche in questo caso un mix di misure inadeguate e ritardi che hanno condotto a una nuova condanna.

A rivolgersi a Strasburgo, un padre che aveva cercato inutilmente di ottenere un ampliamento del proprio diritto di visita alla figlia. Questi i fatti. Dopo la separazione, la madre della bimba aveva reso difficile i contatti dell'ex marito con la minore. Di qui la decisione del padre di rivolgersi al Tribunale di Napoli. Tuttavia, malgrado il suo ricorso urgente fosse stato depositato il 23 luglio 2011, la pronuncia era arrivata solo a novembre. Nel 2013, poi, il Tribunale per i minorenni aveva deciso l'affido condiviso con la residenza presso la casa della madre e aveva regolato le visite con il padre. Il ricorrente aveva chiesto un ampliamento dei periodi, ma la Corte di appello aveva confermato la decisione dei giudici di primo grado. Così, la scelta di rivolgersi alla Corte europea che ha dato ragione all'uomo.

Per i giudici internazionali,

le autorità italiane non hanno salvaguardato il diritto alla vita familiare del padre, mirando le sue relazioni con la figlia. Troppi, poi, i ritardi dell'intero procedimento. Sul punto la Corte è chiara: è evidente che un ritardo nella procedura rischia di far diventare "fatto compiuto" il problema in discussione, mentre è necessario che le relazioni familiari tra genitori e figli siano regolate sulla base dell'insieme degli elementi pertinenti e non sul fattore tempo. Nel caso in esame, la Corte osserva che il padre non ha potuto vedere libera-

LA CONDANNA

L'Italia non ha adottato misure per assicurare il diritto del padre, mentre la rapidità è necessaria a tutelare il rapporto

mente la figlia dal 2010 e le giurisdizioni interne, durante i 12 mesi di durata del procedimento, «hanno tollerato che la madre regolasse in modo unilaterale le modalità del diritto di visita del ricorrente». Eppure - osserva la Corte - nell'adozione delle decisioni che riguardano l'articolo 8 e, quindi, il diritto al rispetto della vita familiare, si impone un supplemento di diligenza e di rapidità perché «il decorso del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra la bambina e il padre». Un ritardo ingiustificato e contrario alla Convenzione, che è costato all'Italia una condanna e l'obbligo di corrispondere al padre 5 mila euro per i danni non patrimoniali e 12 mila per le spese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA